

## **Ordinanza della Corte di Cassazione del 17 settembre 2008.**

PROCESSO PENALE – RESTITUZIONE NEL TERMINE – SENTENZA CONTUMACIALE DI CONDANNA.

Norme impugnate: Art. 175, comma 2, del codice di procedura penale

Parametri costituzionali: Artt. 24, 111 e 117 Cost.

La Corte di cassazione, con ordinanza del 17 settembre 2008, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117 Cost., ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 175, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui preclude all'imputato di essere restituito nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di condanna, quando l'impugnazione sia stata proposta dal difensore di ufficio.

La questione trae origine dalla modifica apportata alla disciplina della restituzione in termini di cui all'art. 175 c.p.p. dal decreto-legge n. 17 del 2005, convertito in legge n. 60 del 2005. Nel testo previgente, la preclusione alla restituzione in termini in caso di impugnazione del difensore di ufficio era espressamente prevista. Nell'attuale formulazione la disposizione prevede che in caso di sentenza contumaciale l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione. A tal fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica.

A giudizio del remittente la soppressione dell'inciso sulla preclusione alla restituzione in termini in caso di impugnazione del difensore sarebbe correlata alla cancellazione di ogni limitazione all'impugnazione da parte del difensore del contumace, con la conclusione che, nel caso di specie, la preclusione alla restituzione nei termini sarebbe oggi sottointesa, con conseguente violazione del diritto di difesa e del diritto al giusto processo, nonché degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. sentenze 18 maggio 2004, Somogyi c. Italia e 1° marzo 2006, Sejdic c. Italia).